



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DSG
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE
ECCCELLENZA 2023-27

"La modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione: quale futuro per le politiche pubbliche e la fiscalità ambientale?"

L'ambiente e gli strumenti per uno sviluppo sostenibile: la disciplina delle aree protette.

La riforma degli articoli 9 e 41 della nostra Carta fondamentale ha conferito piena dignità costituzionale all'ambiente, consentendo di assumere come nuovi parametri di meritevolezza degli interventi legislativi e delle politiche economiche i fini sociali ed ambientali che costituiscono oggi un nuovo standard valoriale. Tale riconoscimento costituzionale sollecita disparate riflessioni, soprattutto in una prospettiva di libero mercato concorrenziale.

Muovendo da tale presupposto, una perfetta sintesi tra la tutela del bene "ambiente", in sé considerato, ed il relativo sfruttamento economico si ravvisa nella disciplina delle aree protette ove, soprattutto nelle cosiddette zone "antropizzate", si assiste ad una vera e propria valorizzazione dinamica dell'ambiente. In altre parole, nelle aree protette, l'ambiente è protagonista di un meccanismo propulsivo in cui risulta tanto un bene suscettibile di sfruttamento economico quanto un parametro di conformità per valutare la meritevolezza dell'attività svolta.

Ebbene, originariamente, in ragione delle travagliate sorti della nozione di ambiente, la disciplina delle aree protette risultava lungi dal potersi accostare al concetto di tutela ambientale. Per lungo tempo, l'assetto valoriale che ha connotato l'ambiente si ancorava, sommariamente, alla tutela delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche, tralasciando la vera essenza di ciò che, ad oggi, costituisce un vero e proprio diritto fondamentale. Nonostante la tutela ambientale sia stata solo recentemente annoverata tra i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, ha, nel corso del tempo, registrato una significativa evoluzione, venendo riconosciuta, dapprima come interesse collettivo e, successivamente, come valore suscettibile di autonoma dignità in virtù della tutela accordatagli in ragione del principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. Sicché, ad oggi, la primaria importanza acquisita consente di superare quella distanza che un tempo separava la nozione di ambiente dalle aree protette. Conseguentemente, tale caducazione degli ostacoli dogmatici permette di verificare l'attualità della disciplina che governa le suddette aree in relazione all'effettività della tutela generale dell'ambiente. A ben vedere, la tutela ambientale, ascesa a diritto fondamentale, impone di riflettere in merito alle declinazioni sociali ed economiche di tale riconoscimento, conformando ad esso i parametri, le modalità e le caratteristiche di uno sviluppo sostenibile.

In tal senso, la disciplina delle aree protette sembra assumere un valore di tutto rilievo poiché, tutelando da sempre la conservazione del patrimonio ambientale, può intendersi come precursore di un modello comportamentale da cui trarre spunti per una riflessione sugli strumenti mutuabili. Tanto è vero che, attenzionandone la regolamentazione, si rileva che il connubio tra l'esigenza di conservare e, al contempo, di fruire delle risorse naturali ha indotto il



Legislatore ad adottare la nota Legge quadro n. 394/91, così differenziando, attraverso la tecnica di “zoning”, il livello ed il grado di protezione da accordare, nell’ambito delle stesse aree protette, all’ambiente, predeterminando, non di meno, gli strumenti esperibili a livello locale. L’attuale sistema conosce, pertanto, forme di tutela integrale (cd. riserve integrali), forme di tutela intermedie (quali le riserve generali orientate e le aree di protezione) e, infine, aree maggiormente antropizzate (anche note come aree di promozione economica e sociale). Sono proprio le aree antropizzate a suscitare, ai nostri fini, maggiore interesse poiché consentono di osservare un peculiare esempio di funzionalizzazione di due tradizionali situazioni giuridiche soggettive, quali il diritto di proprietà e l’iniziativa economica privata. A ben vedere, la funzione sociale insita nella prima e l’utilità sociale sottesa alla seconda si piegano, nelle aree protette, ad indossare una veste ambientale: in altri termini, la funzione sociale di entrambi si esprime nella tutela ambientale, a cui risultano quindi asservite tali situazioni giuridiche soggettive.

Lungi dal poter mutuare la funzionalizzazione degli istituti privatistici che si è verificata nell’ambito delle aree protette, la riflessione in parola intende attenzionare la ratio di quelle precipue politiche di tutela per evidenziare come, anche nelle economie di ampia scala in cui l’ambiente è ormai un diritto fondamentale, sia possibile una funzionalizzazione dei modelli economici. Prova ne sia che, se sinora – in forza della legittimazione offerta dall’art. 2 Cost. – già si erano diffusi degli esempi di mercato eco-compatibili (come il sistema dei certificati verdi), ora che l’ambiente è stato esplicitamente elevato a diritto fondamentale, aumentano le aspettative di una normazione orientata dei comportamenti aziendali e produttivi.